

RISCOSSIONE

Decreto agosto: ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

di Angelo Ginex



L'[articolo 97 D.L. 104/2020](#) (c.d. Decreto agosto) ha previsto un'**ulteriore rateizzazione** dei **versamenti sospesi** sino al 16 settembre 2020.

Più precisamente, la disposizione citata ha previsto che i **versamenti** di cui agli [articoli 126 e 127 D.L. 34/2020](#) possono essere effettuati, **senza** applicazione di **sanzioni e interessi**:

1. per un **importo pari al 50 per cento** delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di **quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16 settembre 2020**;
2. per un **importo pari al restante 50 per cento** delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di **ventiquattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16 gennaio 2021**.

In ogni caso, **non** è possibile ottenere il **rimborso** di eventuali **importi già versati**.

Sul punto, si rammenta che gli [articoli 126 e 127 D.L. 34/2020](#) (D.L. **Rilancio**) avevano previsto la **proroga al 16 settembre 2020** dei termini per la ripresa degli **adempimenti** e per la riscossione della generalità dei **versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020**, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) (D.L. **Liquidità**) e dagli [articoli 61 e 62 D.L. 18/2020](#) (D.L. **Cura Italia**).

In particolare, i citati [articoli 126 e 127](#) avevano disposto che i **versamenti sospesi**, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), avrebbero potuto essere effettuati, **senza** applicazione di **sanzioni e interessi**:

1. in un'**unica soluzione entro il 16 settembre 2020**;
2. ovvero mediante **rateizzazione**, fino ad un **massimo** di **quattro rate mensili di pari**

importo, con il versamento della **prima rata entro** il predetto termine del **16 settembre**.

Più nel dettaglio, l'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) aveva previsto che, a favore dei soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è disposta la **sospensione**, nel periodo **aprile e/o maggio 2020**, dei termini dei **versamenti** in autoliquidazione relativi a:

- **imposta sul valore aggiunto**;
- **ritenute alla fonte e trattenute** relative all'**addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati**;
- **contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria**;

qualora nei mesi di **marzo e/o aprile 2020**, rispetto agli stessi mesi del 2019, essi abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei **corrispettivi**:

1. di almeno il **33%**, se nell'anno precedente hanno prodotto **ricavi o compensi "non" superiori a 50 milioni di euro**;
2. di almeno il **50%**, se nell'anno precedente hanno prodotto **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro**.

Invece, agli [articoli 61 e 62 D.L. 18/2020](#) venivano previste **specifiche ipotesi** di versamenti sospesi.

Ad esempio, a favore dei soggetti che operano nei **settori maggiormente colpiti dall'emergenza**, così come elencati nel citato [articolo 61, comma 2](#) (ad esempio, **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono impianti e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche**, etc.), veniva disposta la **sospensione** dei termini di versamento:

- di **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria**, relativi al periodo **dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**;
- nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di **marzo 2020**.

Per il mese di **maggio 2020**, invece, venivano previste le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**, come sopra indicate ([articolo 18 D.L. 23/2020](#)).

Nel caso dei soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la **residenza** o la **sede operativa** nella c.d. **zona rossa**, veniva prevista la **sospensione** dei termini di versamento:

- di **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria**, scadenti nel periodo compreso **tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**;
- nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di **marzo 2020**.

Anche in questo caso, per il mese di **maggio 2020**, venivano previste le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**.

A favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi "non" superiori a 2 milioni di euro nel 2019**, venivano **sospesi** i versamenti di **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, **contributi previdenziali e assistenziali** e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'**imposta sul valore aggiunto**, scadenti nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**.

Quindi, per i mesi di **aprile e maggio 2020** venivano previste le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**.

Nel caso specifico delle **federazioni sportive nazionali**, degli **enti di promozione sportiva**, delle **associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** veniva disposta la **sospensione sino al 30 giugno 2020** dei termini di versamento delle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di marzo 2020.

Da ultimo, veniva **prorogato al 16 settembre 2020** anche il termine di versamento delle **ritenute** per le quali i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** hanno richiesto la **non applicazione** nel periodo **tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.